

Proposte di emendamenti ANCI

A.S. 2518

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici”

Presentati in Assemblea Senato

Roma 23 ottobre 2003

Art. 5

(Trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni)

Al comma 2, dopo le parole “di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”, aggiungere le seguenti parole “i comuni”.

Art. 5

(Trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni)

Al comma 3, sopprimere le parole “di natura non regolamentare”;

Dopo le parole “presente decreto”, aggiungere le parole: “d’intesa con la Conferenza Unificata”.

Motivazione

Il decreto ha natura regolamentare è, in quanto tale, dovrebbe essere sottoposto al parere del consiglio di Stato.

Inoltre si chiede che il decreto di trasformazione venga emanato d’intesa con Regioni, Comuni e Province e ,quindi, in Conferenza Unificata.

Art. 5

(Trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni)

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:

“Il decreto di cui al comma 3 prevede la presenza nel consiglio di amministrazione della CDP S.p.a. dei rappresentanti, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del primo comma dell’art. 7 della legge 13 maggio 1983 n. 197. Lo Statuto, in sede di approvazione e nel caso di modifiche, contiene disposizioni che garantiscono la presente disposizione”.

Conseguentemente si richiede la soppressione del comma 10 del presente articolo.

Motivazione

Si chiede che il decreto e, di conseguenza lo statuto, prevedano come obbligatoria la presenza nel Consiglio di amministrazione della CDP Spa rappresentanti degli enti territoriali, non limitando tale presenza alla sola gestione separata di cui al comma 8. Gli enti sono comunque interessati alla totalità dell’amministrazione della Cassa.

Art. 5

(Trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni)

Al comma 11, dopo le parole “con propri decreti” sopprimere le parole “di natura non regolamentare” e aggiungere le parole “d’intesa con la Conferenza Unificata”

Motivazione

I decreti hanno natura regolamentare e, in quanto tali, dovrebbero essere sottoposti al parere del Consiglio di Stato.

Inoltre si chiede che i decreti vengano emanati d’intesa con Regioni, Comuni e Province e ,quindi, in Conferenza Unificata.

Art 14

(Servizi Pubblici Locali)

Al comma 1, la lettera a), è così sostituita:

a) nell'epigrafe le parole: “ di rilevanza industriale” sono sostituite dalle seguenti: “di interesse economico generale”

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di armonizzare la normativa nazionale alle definizioni adottate in sede Europea sui servizi d'interesse economico generale, intendendo per tali quelli che sono in grado di influire sugli scambi tra gli Stati membri e per cui valgono le norme sulla tutela della concorrenza.

Art 14

(Servizi Pubblici Locali)

Al comma 1 lettera d) punto 2), dopo la parola concorrenza, **abrogare** le seguenti parole:

2) “secondo le linee d’indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche”.

Motivazione

La tutela della concorrenza - in base all’art. 117 comma 2 lettera e) - è di esclusiva competenza legislativa dello Stato, prevedere di rinviarla a linee d’indirizzo di autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche è contrario al principio della riserva di legge statale in materia e genera inutili confusioni che rischierebbero di paralizzare l’attività degli Enti Locali.

Art 14

(Servizi Pubblici Locali)

Al comma 1 lettera f) dopo le parole “ad evidenza pubblica” abrogare le seguenti parole:

“ da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento”

Motivazione

L'emendamento serve ad armonizzare la disciplina introdotta dal nuovo comma 15bis dell'art. 113 con quanto previsto dalla nuova disciplina c.d. “ a regime” dei servizi pubblici locali, introdotta dal nuovo comma 5 dello stesso articolo.

Art. 14

(Servizi Pubblici Locali)

Al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente formulazione:

a) nell'epigrafe le parole “ privi di rilevanza industriale” sono sostituite dalle seguenti “ privi di interesse economico generale”

Art. 14

Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente formulazione:

b) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

“ In attuazione delle normative comunitarie e fermo restando le disposizioni previste per i singoli settori, le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici privi di interesse economico generale. Sono servizi pubblici locali privi di interesse economico generale quelli che per la natura delle attività non sono in grado di influire sugli scambi tra gli Stati Membri dell'U.E. e sono gestiti mediante affidamento diretto a”

Art. 14

Al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente formulazione:

c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile, oppure in affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica secondo la normativa vigente.

Motivazione

Tutti gli emendamenti al comma 2 hanno la finalità di armonizzare la normativa nazionale alle definizioni adottate in sede Europea sui servizi privi d'interesse economico generale, intendendo per tali quelli che non sono in grado di influire sugli scambi tra gli Stati membri e per cui non vale l'obbligatorietà del regime di concorrenza.

Art. 14

All'art. 14, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

4. Il primo comma dell'art. 8 della l.8 novembre 1991 n. 362, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale del 24 luglio 2003, n. 275 è sostituito dal seguente:

“1. I titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie private, nonché i farmacisti soci delle società di cui all'art. 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, non possono:

- a) esercitare altre professioni sanitarie;
- b) svolgere qualsiasi altra attività nei settori della produzione, informazione scientifica, pubblicità e propaganda di prodotti farmaceutici;
- c) ricoprire incarichi di titolari, gestori provvisori, direttori responsabili, collaboratori di altre farmacie;
- d) svolgere attività di lavoro subordinato alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati, ivi comprese quelle di assistente e titolare di cattedre universitarie

5. Al primo comma dell'art. 9 della l. 2 aprile 1968 n. 475 come sostituito dall'art. 10 della L. 8 novembre 1991 n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la frase “della l. 8 giugno 1990, n. 142” è sostituita dalla seguente “del d.l.vo 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni”;
- b) nella lett. d), il secondo periodo è soppresso;
- c) dopo la lett. d), è aggiunta la seguente “e) a mezzo delle società di cui agli articoli 113, comma 5°, lett. b) e c), come modificato dalla presente legge, e 116 del d.l.vo 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni. Ai soci di dette società si applica l'art.8 comma 1 lett b) della legge 8 novembre 1991 n.362, così come modificato”.

6. All'art. 9 della l. 2 aprile 1968 n. 475, come sostituito dall'art. 10 della l. 8 novembre 1991 n. 362, sono aggiunti, dopo il primo i seguenti commi:

“2. Ai farmacisti addetti alle farmacie comunali, comunque gestite, si applicano le disposizioni previste dal primo comma e dal terzo comma, primo periodo, dell'art. 8 della l. 8 novembre 1991 n. 362, così come modificato.

7. Sono fatti salvi gli effetti della gestione di farmacie comunali affidate a società i cui soci, come consentito dall'art. 9, comma 1, lettera e) della legge n. 475 del 2.4.1968, modificato dalla presente legge, svolgono, o hanno svolto prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 275/24.7.2003, l'attività di distribuzione e intermediazione del farmaco.

8. Sono abrogati:

- a) l'art. 102, primo comma, limitatamente alle parole da “eccettuato” a “sanitarie”, l'art. 144, sesto comma, secondo periodo e l'art. 372, primo comma, limitatamente alle parole da “le norme” a “condotti e” del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934 n. 1265;
- b) l'art. 13, primo comma, della l. 2 aprile 1968 n. 475
- c)

Motivazione

L'emendamento si propone di porre chiarezza nel settore delle farmacie comunali e della gestione di questo servizio pubblico locale recentemente toccato da una sentenza della Corte Costituzionale (n. 275/ 2003) la cui applicazione – ove non opportunamente chiarita anche dal legislatore - rischia

di creare confusione e pregiudiziali Comuni e ai cittadini oltre che a tutto il settore della distribuzione del farmaco in Italia.

L'eventuale annullamento delle cessioni delle quote delle società di gestione, comporterebbe non solo un insostenibile onere finanziario per i Comuni, ma soprattutto un gravissimo pregiudizio per il servizio pubblico che dovrebbe riorganizzarsi per la gestione di un servizio pubblico ormai dimesso, oltre alla probabile instaurazione di un contenzioso estremamente complesso con le imprese ex-acquirenti.

Art. 15

(Acquisto di beni e servizi)

Al comma 1, sostituire le parole: “commi 1 e 2” con “commi 1, 2 e 5”.

Motivazione

Si chiede di eliminare l'obbligo, introdotto con la legge finanziaria 2003, di inviare alla Corte dei Conti la comunicazione delle trattative private esperite.

Art. 19

(De Tax)

Al comma 2, dopo le parole “presente decreto” inserire le seguenti parole: “sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Art. 21

(Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali)

Al comma 5, dopo le parole “delle finanze” inserire le parole: “sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Art. 21

Sopprimere l'articolo 21 e sostituirlo con il seguente:

“Art. 21 (Politiche in favore delle famiglie)

1. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di 540 milioni di euro per l'anno 2004.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”

Motivazione

L'obiettivo è quello di rafforzare le politiche di Welfare con interventi di natura generale da parte dei soggetti (Regioni e Comuni) che operano concretamente sul territorio a sostegno delle famiglie, soprattutto di quelle in situazione di disagio sociale, piuttosto che con interventi specifici (assegno per il secondo figlio), che introducono altresì vincoli di destinazione nel FNPS, in contrasto con le norme vigenti (articolo 46, comma 1, L. 289/2000).

L'importo previsto (per il solo anno 2004) è quello già indicato nel comma 7 della originaria stesura dell'articolo 21 del D.L. 269: 287 milioni di euro per il 2003 e 253 milioni per il 2004 (=540 milioni di euro).

L'attribuzione al FNPS consentirà inoltre la ripartizione anche di queste risorse d'intesa con la Conferenza Unificata (secondo il comma 2 del citato articolo 46 della L. 289/2000), restituendole sul territorio alla programmazione regionale delle politiche, degli interventi e dei servizi sociali nel loro complesso, adottate (articolo 18, comma 6, L. 328/2000: legge quadro sui servizi sociali) attraverso forma di intesa con i Comuni.

Art. 30

(Valorizzazione immobili dello Stato attraverso strumenti societari)

Al comma 1, sopprimere le parole “promuovere la costituzione, anche con la partecipazione dei comuni, delle province e delle regioni interessati” e sostituire con le parole “proporre ai Comuni la costituzione”

Al comma 1, dopo le parole “edilizia residenziale” sopprimere la parola “convenzionata” e sostituirla con “pubblica”.

Art. 32

Il comma 7 ed il comma 8 sono abrogati.

Motivazione

Non si comprende la motivazione che ha portato alla previsione di un provvedimento tanto grave come lo scioglimento del Consiglio Comunale, di fronte alla mancata adozione dello strumento urbanistico generale, che è certo uno strumento fondamentale per la gestione del territorio, ma la cui mancata adozione “congela” di fatto il territorio comunale impedendo qualunque tipo di speculazione edilizia.

L'art. 9 del D.P.R. n. 380/01, infatti, novellando l'art. 4 della legge n. 10/77 ha ancora ristretto i margini dell'attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica, consentendo soltanto interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo all'interno del perimetro dei centri urbani, nonché al di fuori di tali perimetri le edificazioni sono consentite nel rispetto dei parametri di 0,3 mc/mq in caso di interventi residenziali e 0,10 mc/mq in caso di interventi di carattere produttivo.

A questi elementi di carattere generale si aggiungono i vincoli eventualmente derivanti dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e dai Piani di Intervento Territoriale di competenza Regionale. Siamo dunque in presenza di tali e tanti vincoli che fermo restando l'obbligo del Comune di pianificare il proprio territorio, la sanzione prevista dal comma in questione appare sproporzionata all'effettivo danno che si potrebbe determinare.

Art. 32

Al comma 12 eliminare l'ultimo periodo.

Motivazione

Non si condivide l'ultimo periodo del comma in questione poiché si pone unicamente a carico dei Comuni l'eventuale insolvibilità dei crediti derivanti da interventi di demolizione coattiva.

Troppo spesso infatti si riscontra una quota fisiologica di crediti non esigibili, in quanto i soggetti esecutori di interventi abusivi sono frequentemente soggetti non solvibili; il Comune si troverebbe quindi, malgrado l'espletamento di tutte le procedure di legge, a dover sostenere questo costo ulteriore, impossibile da ammortizzare per i Comuni di minore dimensione demografica.

Art. 32

Il comma 25 è così sostituito: *"Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985 n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 con le limitazioni di cui al successivo comma 27"*

Motivazione

Si ritiene opportuno, per chiarezza di lettura, che tutte le limitazioni alla possibilità di accedere al condono edilizio debbano essere dettagliatamente elencate al comma 27 , in modo da dare un quadro chiaro delle fattispecie escluse;
si propone quindi di eliminare il secondo periodo del comma 25 , che dovrebbe chiudersi con le parole "31 Marzo 2003", a cui aggiungere il periodo " con le limitazioni di cui al successivo comma 27".

Art. 32

Il comma 26 è così sostituito: *“26. sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 1 con le limitazioni di cui al successivo comma 27”*.

Motivazione

Si propone l’abrogazione delle lettere “a” e “b” in quanto del tutto pleonastiche rispetto al dettato legislativo esistente (L. n. 47/85 e L. n. 724/94) ed alle puntuali specifiche di esclusione del comma 27 , che dovrebbero essere richiamate in coda al comma 26 che risulterebbe così modificato.

Art. 32

Al comma 27 aggiungere la seguente lettera "h) che gli interventi eseguiti non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativi edilizio in sanatoria. "

Motivazione

Si propone inoltre di aggiungere il periodo eliminato dal comma 25, integrando il comma con la lettera "h", nella quale viene meno il riferimento ai soli interventi residenziali in caso di nuove realizzazioni nel limite di 750 mc..

Art. 32

Al comma 27 è aggiunta la seguente lettera: "i) Nei casi di cui ai punti precedentemente elencati , qualora non siano removibili le cause di contrasto con quanto previsto dai punti stessi, i comuni provvederanno a denegare l'istanza di condono , ed applicheranno le sanzioni previste dall'art.40 della legge 28 febbraio 1985 n° 47 "

Motivazione

In coda al comma 27 si dovrebbe specificare esplicitamente che nei casi di cui ai commi precedenti i Comuni respingono le istanze di sanatoria ed applicano le sanzioni di cui all'art. 40 della L.47/85.

Art. 32

L'ultimo periodo del comma 29 è così sostituito: *“Fatto salva la dichiarazione sottoscritta dal richiedente nelle forme di cui all'articolo 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, il Comune può effettuare gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale”*.

Motivazione

Non si può porre a carico del Comune l'onere di controllo presso il Casellario Giudiziario, è necessario pertanto riformulare il comma ponendo l'accertamento di ufficio come eventuale.

Pertanto, l'autocertificazione assume il ruolo principale della ordinarietà ed il controllo quello della eccezionalità, in armonia con la prassi consolidata in tutte le amministrazioni pubbliche.

Art. 32

Il comma 34 è così sostituito: " Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n.47. *I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell'art.16 comma 4° del D.P.R. 380/01 fino alla misura massima del 300% , in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale*"

Motivazione

La possibilità di raddoppiare gli oneri di concessione lasciata alle Regioni crea troppa incertezza nell'entrata per i Comuni, che sono peraltro gli unici Enti a conoscere il costo effettivo dell'urbanizzazione. Inoltre la procedura per compensare i Comuni dei maggiori oneri finanziari per l'urbanizzazione delle "zone abusive" è di difficile applicazione, sia in riferimento alla stima dei costi che alla individuazione delle aree. Si propone quindi una procedura semplificata, poichè la quantificazione dell'aumento dei costi per i Comuni è almeno nell'ordine del 300 per cento.

Art. 32

Il comma 35 è così sostituito: *"La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:*

dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, con allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativi edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;

Nei successivi 180 giorni la domanda dovrà esser integrata con la documentazione tecnica necessaria ad identificare in maniera inequivocabile l'immobile oggetto di condono e di una certificazione , redatta da tecnico abilitato che attesti la sicurezza dell'edificio sotto il profilo statico o in difetto gli interventi strutturali necessari per conseguirla.

I comuni potranno definire con proprio provvedimento gli elaborati tecnici necessari a conseguire gli obiettivi sopradescritti"

Motivazione

Si propone di modificare il comma 35 distinguendo tra la documentazione da allegare alla domanda , finalizzata a dimostrare la volontà di aderire al condono , e la documentazione da integrare successivamente , in modo da rendere inequivoco l'oggetto condonato e certificarne quantomeno il rispetto delle elementari norme igieniche e di sicurezza statica.

Art. 32

Al comma 36 le parole “da cui risulta il suddetto pagamento” sono sostituite dalle seguenti parole: “*di integrazione della domanda*”.

Motivazione

Il comma dovrebbe essere ridefinito in funzione di quanto stabilito dal comma 35, facendo decorrere il termine di 36 mesi dalla data di integrazione della domanda.

Art. 32

Al comma 37 le parole “ventiquattro mesi”, sono sostituite dalle parole “*sessanta mesi*”

Motivazione

Il termine proposto risulta esiguo per l’analisi approfondita di fattispecie complesse, si propone di far coincidere il termine con quello della normale prescrizione.

Art. 32

Al punto 1, del comma 43 dopo le parole: “Il rilascio dei titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo”, aggiungere le seguenti parole: “*per cui non sono applicabili ulteriori sanzioni amministrative*”

Motivazione

Si propone l'emendamento in questione al fine di sgomberare il campo da possibili equivoci che il periodo del comma 43 così formulato potrebbe generare.

Art. 32

Al punto 4, del comma 43, eliminare la seguente frase: “*Ai fini dell’acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall’articolo 20, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*”.

Motivazione

Si richiede di eliminare il riferimento all’art. 20, comma 6 del D.P.R. n. 380/01 e cioè alla indizione di Conferenze dei Servizi per acquisire pareri in caso di istanza di condono, poiché l’acquisizione dei pareri dovrebbe essere a carico di chi ha commesso l’abuso.

Si sottolinea inoltre l’importanza di esigere la documentazione al fine di ottenere i pareri di competenza.

Art. 32

il comma 45 è abrogato

Motivazione

Si propone l'emendamento in questione poiché l'inserimento in esso previsto, al comma 2, dell'articolo 27 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, si ritiene fuorviante in quanto le singole casistiche sono disciplinate negli articoli seguenti, con i quali si andrebbe, peraltro, in palese contraddizione.

Art. 32

Al comma 46 eliminare le parole: “e 56”

Motivazione

L'art. 56 della L. n. 662/96 è stato abrogato ed assorbito nell'art. 41 del D.P.R.380/01

Art. 38

(Norme di semplificazione
in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli)

Al comma 1, 1), *eliminare le parole* “o di custodirlo”

All’alinea 5 dopo la parola “stradale” *inserire le parole* : “seguendo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia stradale”

All’alinea 8 sostituire le parole “Di ciò” *con le parole* “Di detti adempimenti”

Art. 38

(Norme di semplificazione
in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli)

Al comma 1, 2), 2 *bis*, apportare le seguenti modifiche:

All'alinea 9 dopo la parola "reato" inserire le seguenti parole: "per violazione degli obblighi posti in capo al questore"

All'alinea 10 dopo la parola "sequestro" inserire le parole: "ovvero da uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1,".

Art. 38

(Norme di semplificazione
in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli)

Al comma 1, 2), 2 *ter*, apportare le seguenti modifiche:

Sostituire le parole “All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati” *con* “I soggetti di cui al comma 2 così come riformulato dal presente articolo”

Art. 38

(Norme di semplificazione
in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli)

Al comma 1, 2), 2 *quater*, apportare le seguenti modifiche:

All'alinea 2, dopo la parola "avviso" inserire la parola: "al proprietario" e dopo la parola "decorsi" sostituire la parola "dieci" con la parola "trenta";

All'alinea 3, sostituire la parola "del proprietario" con la parola "dello stesso";

All'alinea 5, dopo la parola "custode" inserire le parole "ai sensi dell'art. 214 bis";

All'alinea 7, dopo la parola "sequestro" eliminare tutto il terzo periodo fino alla parola "nell'art. 196";

All'alinea 18 sostituire la parola "all'avente diritto" con la parola "al proprietario quale risultava al momento dell'accertamento".

Art. 38

(Norme di semplificazione
in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli)

Al comma 1, 3):

All'alinea 6 dopo la parola "ordinanza" aggiungere le parole "finalizzata al solo provvedimento di confisca"

Art. 40

Dopo il comma 2 dell'art. 40 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. In deroga ai comma precedenti, resta ferma l'attribuzione ai comuni del credito d'imposta sui dividendi, nonché la facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi del comma 1-bis dell'art. 14 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 anche per le distribuzioni di utili deliberate successivamente al 30 settembre 2003”.

Motivazione

Il comma 1-*bis* dell'art. 14 del t.u.i.r. attribuisce ai comuni il credito d'imposta sui dividendi in relazione agli utili distribuiti dalle società costituite che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, consentendo loro di utilizzarlo per la compensazione dei versamenti che i comuni stessi effettuano ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'attribuzione del credito d'imposta sui dividendi ai comuni trova fondamento nell'esigenza di evitare che essi possano subire un'ingiustificata penalizzazione sul piano fiscale nel caso in cui abbiano affidato a società da loro partecipate la gestione dei servizi pubblici locali. Ed infatti in tal caso, in mancanza dell'attribuzione di tale credito, i comuni si troverebbero ad essere incisi dall'imposta sul reddito anche sui dividendi loro distribuiti dalle predette società. Ciò si tradurrebbe in una penalizzazione per il fatto che tali dividendi non avrebbero invece scontato alcuna imposta se i comuni avessero continuato a gestire direttamente i predetti servizi senza ricorrere a società terze. Com'è ben noto i redditi che i comuni conseguono anche tramite l'esercizio diretto di attività commerciali non sono soggetti ad irpeg, non essendo tali enti considerati come soggetti passivi di tale imposta dal comma 1 dell'art. 88 del t.u.i.r.

Con l'istituzione dell'IRES il credito d'imposta sui dividendi sarà abolito in quanti gli utili da partecipazione saranno parzialmente esclusi dall'imponibile IRPEF e dall'imponibile IRES. Tale abolizione riproporrebbe, quindi, l'ingiustificata penalizzazione che con l'introduzione del comma 1-*bis* dell'art. 14 del t.u.i.r. si era inteso scongiurare.

Con l'emendamento allegato si propone di mantenere ferma l'attribuzione ai comuni del credito d'imposta sui dividendi, nonché la facoltà di utilizzare tale credito in compensazione dei versamenti che essi effettuino ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 anche per le distribuzioni di utili, anche accantonati a riserva, deliberate successivamente al 30 settembre 2003.